

Circolare "Decreto Competitività"

Data: 3 luglio 2014

Indice

Decreto Competitività (D.L. 91/2014)	
<i>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi</i>	<i>Pag.1</i>
<i>Il capitale sociale minimo delle Spa: da 120 mila a 50 mila</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Interventi per le PMI</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Meno controlli per le Srl e le cooperative</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Eccedenza ACE "trasformata" in credito d'imposta IRAP</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Diritti annuali ridotti del 50% a partire dal 2015</i>	<i>Pag.5</i>

Premessa

Dal 25 giugno 2014 è in vigore il D.L. 91/2014, cosiddetto "decreto competitività", recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*".

Di seguito l'analisi delle disposizioni di maggior interesse.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Art. 18 DL 91/2014

Viene previsto, a favore dei titolari di reddito di impresa, un **credito d'imposta pari al 15%** delle spese sostenute per investimenti in **nuovi macchinari ed attrezzature** comprese nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (si veda l'allegato), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli investimenti che riguardano beni usati, beni immateriali e beni immobili.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti di importo unitario **non inferiore a 10.000 euro**

effettuati nel periodo che va **dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015**.

Il beneficio spetta a condizione che i nuovi investimenti siano **incrementativi** rispetto alla media delle spese, per macchinari ed attrezzature, sostenute nel quinquennio precedente, ossia che tali spese siano «in eccedenza rispetto alla media degli investimenti (...) realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore ».

Pertanto, il calcolo è da effettuare come segue:

importo degli investimenti sostenuti nell'anno dell'agevolazione (2014-2015)	-	media degli investimenti sostenuti negli ultimi 5 periodi d'imposta, escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore	=	importo su cui spetta il credito d'imposta del 15%
------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------

Per le **imprese** che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni (**start up**) l'agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell'applicazione del credito d'imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l'anno con il valore più alto.

Possono altresì fruire dell'agevolazione anche i **soggetti che iniziano l'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore del decreto**, ovvero nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. In tal caso, l'agevolazione è riconosciuta, anche in assenza di un periodo d'imposta su cui fare il confronto, con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Il bonus fiscale consiste in un **credito di imposta compensabile nel modello F24** e deve essere ripartito in **tre rate annuali** di pari importo.

L'utilizzo in compensazione nel modello F24 può avvenire a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

Ad esempio, in caso di investimenti nel 2014, l'utilizzo del credito di imposta sarà possibile dal **1° gennaio 2016**.

L'incentivo sarà revocato qualora i beni siano ceduti (o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) prima del secondo esercizio successivo a quello di realizzazione dell'investimento o se i beni medesimi, saranno collocati in strutture produttive estere. In questo caso scatterà l'obbligo di restituire il credito indebitamente fruito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le ipotesi precedenti.

Il capitale sociale minimo delle Spa: da 120 mila a 50 mila

Art. 20 c. 7 DL 91/2014

Il decreto legge abbassa la soglia del capitale minimo per la costituzione di una società per azioni, più che dimezzandolo: passa infatti **da 120mila a 50mila euro**.

La volontà è attenuare la "frattura" tra modelli societari, con la srl privilegiata in fase di avviamento e la società per azioni che, invece, costituisce la fisionomia più gettonata al momento del ricorso al mercato del capitale di rischio o di debito.

L'abbassamento ha immediate conseguenze: ad esempio, tutte le Spa potranno procedere a una riduzione volontaria del loro capitale fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50mila euro; inoltre, il nuovo limite minimo diventa rilevante per il ripianamento delle eventuali perdite che eccedano il predetto minimo, le quali potranno essere dunque ripianate con apporti che ripristinino il capitale sociale alla nuova soglia minima.

Interventi per le PMI

Art. 26 DL 91/2014

Con il DL 91/2014, il governo mira a ridurre le bollette elettriche delle piccole e medie imprese, attuando una serie di risparmi sugli oneri generali di sistema.

Vengono introdotte **nuove modalità di erogazione degli incentivi** a carico delle tariffe elettriche riconosciute all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. a decorrere dal secondo semestre 2014 erogherà, su base annua, le tariffe incentivanti con rate mensili costanti pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva. Inoltre la norma prevede per gli impianti solare con potenza superiore ai 200 Kwp, a partire dal primo gennaio 2015, un **allungamento del periodo di incentivazione** (24 anni anziché 20) o in alternativa una **riduzione dell'8% della tariffa incentivante**.

In relazione alle rimodulazioni disposte, agli imprenditori fotovoltaici è concesso di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato.

In alternativa all'allungamento del periodo di corresponsione dell'incentivo, il produttore può optare per una riduzione volontaria dello stesso per una quota pari all'8% dell'entità residua dell'incentivo di spettanza

Novità anche per gli impianti fotovoltaici non incentivati ma basati sull'**autoconsumo dell'elettricità prodotta**: in base al nuovo DL l'energia autoconsumata nelle reti private già esistenti, l'80% prodotta con sistemi a fonti fossili, spesso installati presso grandi aziende energivore, infatti, non vedrà aumenti sulla quota di oneri di sistema da pagare, fissata dal decreto in via di pubblicazione al 5%. Gli aumenti futuri finalizzati a mantenere in equilibrio il sistema colpiranno esclusivamente i sistemi che si realizzeranno a partire dal 2015.

Meno controlli per le Srl e le cooperative

Art.20 DL 91/2014

Vengono diminuite le funzioni di controllo nelle Srl e nelle cooperative.

L'articolo 20, comma 8 contiene **modifiche all'art. 2477 codice civile in materia di "sindaco e revisore legale dei conti" nell'ambito delle Srl.**

E' abolita del tutto la norma per la quale le funzioni di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore) dovevano essere attivate una volta che il capitale sociale avesse raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni (già 120 mila euro).

Fino a ieri, in sostanza, se la Srl aveva capitale sociale pari o superiore a 120mila euro, doveva nominare l'organo di controllo. Ora invece **scompare ogni correlazione tra capitale sociale della Srl e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo.** Il che genera, invero, una situazione un po' paradossale, in quanto si potrà avere una Spa con 50mila euro di capitale sociale con il collegio sindacale obbligatorio e una Srl con 2 milioni di euro di capitale sociale priva di organo di controllo.

In dettaglio, **l'organo di controllo della Srl dovrà d'ora innanzi essere nominato solo nei seguenti casi:**

- Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa);
- Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali (limiti previsti per la redazione del bilancio in forma ordinaria):
 - § almeno € 4.400.000 di attivo dello stato patrimoniale;
 - § almeno € 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - § almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Le modifiche valgono anche per le società cooperative, stante il rinvio dell'articolo 2543 del Codice civile all'articolo 2477.

Eccedenza ACE "trasformata" in credito d'imposta IRAP

Art. 19 DL 91/2014

Il "Decreto competitività" contiene, altresì, delle modifiche alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica), prevedendo la **facoltà di convertire le "eccedenze ACE" in credito d'imposta per il pagamento dell'IRAP**.

Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015).

In particolare, per determinare la misura del credito d'imposta, su tale "eccedenza":

- i soggetti IRES, applicano l'aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986- TUIR);
- i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986- TUIR).

In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi.

In sostanza, **per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti**, viene attribuita la facoltà di scelta tra:

- "riportare a nuovo", ossia nei periodi d'imposta successivi, tale eccedenza;
- convertire tale eccedenza in credito d'imposta, da utilizzare per il pagamento dell'IRAP.

Si ricorda che l'aliquota del rendimento nozionale dell'ACE è pari al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

Diritti annuali ridotti del 50% a partire dal 2015

Art. 29 L. 90/2014

Dal 2015 il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio sarà ridotto alla metà. È l'articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 a stabilire che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto l'importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 50 per cento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati